

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 26-04-2007

Messaggio n. 10577

OGGETTO: ||Circolare n.70/2007. Obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso EMens: esposizione delle informazioni.|||

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

Oggetto: [Circolare n.70/2007](#). Obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso EMens: esposizione delle informazioni.

Facendo seguito a quanto reso noto con la circolare n.70 del 3 aprile 2007, in materia di obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria, si forniscono le seguenti precisazioni e integrazioni.

1. Pluralità di posizioni e obbligo contributivo.

Ai fini della determinazione del requisito occupazionale (almeno 50 dipendenti) che, secondo i criteri illustrati al punto 2 prima e seconda parte della circolare n.70/2007, fa sorgere l'obbligo contributivo nei riguardi del Fondo di Tesoreria, occorre tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali in cui la stessa è articolata.

2. Versamento del contributo riferito ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006.

Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella dell'effettivo versamento.

Considerato, tuttavia, che per detti lavoratori il contributo in parola, per i periodi pregressi, è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata, i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modello TFR2. In detta ipotesi e con riferimento alla contribuzione riferita al periodo di paga corrente (da esporre con il codice CF01), non dovrà essere versato l'importo a titolo di rivalutazione del 2,74%.

3. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR (punto 4 della direttiva COVIP 21 marzo 2007)

Con la direttiva in epigrafe, COVIP ha tra l'altro precisato, tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto ministeriale e nei relativi moduli TFR1 e TFR2, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, così riassumendo:

- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta;
- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007).

Da quanto sopra deriva che, ai fini dell'individuazione dei periodi oggetto di versamento totale o parziale delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS, assume rilievo la data di compilazione dei modelli TFR1/TFR2. Pertanto:

- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbiano conferito una **quota** di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura totale**, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese **precedente** quello della scelta (compilazione del TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura residuale**; nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto

di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari;

- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare l'intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese **precedente** quello della scelta espressa (compilazione del TFR2), ovvero fino al periodo di paga **precedente** quello di decorrenza del silenzio assenso. In tal senso devono intendersi le istruzioni riportate nella Parte Seconda della circolare n.70/2007 al punto 4, lett. b. 2); per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una **quota** di TFR alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura totale**, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese **precedente** quello della scelta (compilazione del TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura residuale**.

4. Conguaglio delle prestazioni per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria.

Come illustrato nella più volte richiamata circolare n.70/2007, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR ovvero delle anticipazioni, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:

- 1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
- 2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all'Istituto (contributi IVS e altri minori).

A tale ultimo riguardo si precisa che i contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro "B-C" del DM10/2, ad eccezione delle quote associative.

5. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Per effetto di quanto indicato nella citata circolare n.70/2007, al punto 4.1. della Parte Seconda, ed in relazione ai chiarimenti richiesti, si precisa che le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno essere utilmente effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2007¹, termine di scadenza della contribuzione corrente riferita al periodo di paga "giugno 2007".

Il versamento potrà riferirsi a tutti i periodi pregressi, fino al mese di maggio 2007, semprechè entro tale data i lavoratori abbiano comunicato le scelte al datore di lavoro con la prevista modulistica (TFR1-TFR2). Ove la consegna della predetta modulistica avvenga entro il 30 giugno 2007 (TFR1) ovvero entro il semestre (TFR2), il primo periodo utile è quello di luglio 2007 (scadenza 16 agosto 2007) ovvero il periodo di paga successivo alla consegna (TFR2), comprensivo degli

¹ terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 70/2007.

arretrati.

Resta ferma l'applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.

6. Esposizione delle informazioni nel flusso EMens.

La struttura del flusso EMens è stata integrata con una nuova sezione <GestioneTFR> dove sono inserite le informazioni individuali relative al Fondo di Tesoreria e dove troveranno posto anche le informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR, attualmente in corso di definizione.

Per un esame integrale della nuova struttura si rinvia al Documento tecnico EMens vers. 2.1 del 30 aprile 2007, disponibile da tale data nell'area Mensilizzazione del sito INPS.

Ad ogni buon conto se ne anticipano e riassumono gli aspetti principali.

Il nuovo elemento <GestioneTFR>, inserito nella sezione <DenunciaIndividuale> in sequenza al nodo <TFR> nel quale continuerà ad essere esposto l'importo di TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente quello della denuncia EMens, è suddiviso in <DestinazioneTFR> e <MeseTFR>.

Il primo di tali elementi (in corso di definizione) conterrà le informazioni sulla scelta di destinazione del TFR, mentre il secondo le informazioni mensili individuali.

L'elemento <MeseTFR> è così composto:

1. <BaseCalcoloTFR> che contiene l'importo mensile preso a base per il calcolo del TFR del mese;
2. <MeseTesoreria> a sua volta suddiviso in

2a <Contribuzione> dove trovano posto gli importi versati al Fondo di Tesoreria;

2b <Prestazione> dove trovano posto gli importi recuperati in seguito a liquidazione o anticipazione di TFR.

L'elemento <Contribuzione> è ulteriormente suddiviso in <ImportoCorrente> e <ImportoPregresso> corrispondenti, a livello individuale, rispettivamente a quanto esposto nel quadro BC del mod.DM10 con i codici CF01 e CF02. Nel flusso EMens non vengono invece evidenziate eventuali somme dovute a titolo di maggiorazione indicate nel mod.DM10 con il codice CF11.

Analogamente l'elemento <Prestazione> è ulteriormente suddiviso in <ImportoLiquidazione> che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per liquidazione del TFR, esposti nel quadro D del mod.DM10 con i codici PF10 e/o PF20, e <ImportoAnticipazione> che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per anticipazione del TFR, esposti con i codici PA10 e/o PA20.

Il flusso EMens, così strutturato, sarà attivo a decorrere dalla seconda metà del mese di maggio onde consentire la trasmissione delle denunce in competenza aprile 2007 che prevedano il versamento al Fondo di Tesoreria. Qualora la predisposizione delle procedure informatiche non consentisse l'aggiornamento del flusso Emens contestualmente a quello DM10 e quindi vi fossero importi versati con il mod.DM10 e non documentati a livello individuale nel flusso EMens, questi potranno essere esposti nella prima denuncia EMens utile nell'elemento <Contribuzione><ImportoPregresso>, pur se esposti nei precedenti DM10 con il codice CF01.

Quanto prima sarà inoltre resa disponibile la struttura delle informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR ed alle informazioni mensili per la generalità dei lavoratori.

Il direttore centrale Entrate Contributive

Ziccheddu

Per il direttore centrale Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Pavan